

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2316

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BANDIERA

Presentata il 13 luglio 1978

Modifiche alle disposizioni transitorie della legge 10 dicembre 1973, n. 804, relativa a norme per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 1978, ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ha aperto un vivace dibattito sulla legittimità delle disposizioni contenute nel predetto articolo e sulle conseguenze della loro attuazione, dannose per la vita delle Forze armate, traumatiche e lesive di fondamentali diritti per gli ufficiali che ne sarebbero colpiti.

L'attuazione del predetto articolo 17 comporterebbe la collocazione a riposo, in anticipo dei limiti di età stabiliti dalle norme in vigore della cessazione del servizio, di oltre 1200 ufficiali dei gradi di colonnello e generale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

È da ricordare che la legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica amministrazione prevedeva l'incentivazione dell'esodo volontario dei funzionari statali, militari inclusi, mediante la concessione di alcuni benefici di carriera ed economici ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

La legge 10 dicembre 1973, n. 804, con la quale si dà attuazione all'articolo 16-*quater* della citata legge n. 249 del 1968, per gli ufficiali delle Forze armate, modifica a svantaggio del personale militare le disposizioni che erano previste per i funzionari dell'amministrazione civile. Infatti circa 1.200 fra colonnelli e generali, il 31 dicembre 1978 dovranno lasciare il servizio, per effetto dell'articolo 17 (norme transitorie) della citata legge 10 dicembre 1973, n. 804, con un anticipo di 10-14 anni rispetto ai già ridotti limiti di età previsti per i militari, rispetto ai dipendenti civili dello Stato.

Il provvedimento, oltre a costituire una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, è stato attuato in contrasto con un'altra legge fondamentale, che è lo Stato giuridico dell'ufficiale (10 aprile 1953, n. 113), in base alla quale i termini del « rapporto d'impiego » fra Stato ed ufficiale erano ben diversamente configurati.

C'è da osservare al riguardo che mentre lo Stato riconosce agli ufficiali di complemento il diritto a rimanere in servizio

fino al raggiungimento del limite di età (legge 20 dicembre 1973, n. 824), viene varato un contemporaneo provvedimento (legge 10 dicembre 1973, n. 804) che allontana dal servizio, ad una età compresa tra i 45 ed i 50 anni, parecchie centinaia dei migliori ufficiali, arruolati nelle accademie nell'immediato dopoguerra, molti dei quali hanno acquisito qualificazioni di elevato livello, addebitando loro la grave colpa di avere raggiunto — non certo per demerito — i gradi elevati dopo 25-30 anni di carriera!

Per questi ufficiali l'unica alternativa al pensionamento anticipato è il collocamento in « aspettativa per riduzione di quadri », con un trattamento irrisorio (4/5 dello stipendio e dell'indennità di funzione, con esclusione delle altre 3 consistenti voci costituenti la retribuzione).

In sintesi, mentre ai dirigenti civili l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riconosceva il diritto all'esodo volontario ed agevolato, la corrispondente legge per la dirigenza militare (10 dicembre 1973, n. 804) impone condizioni palesemente peggiorative.

La situazione descritta appare obiettivamente discriminatoria ed ingiusta, sollevando tra gli ufficiali colpiti (ma per il precedente creato, anche tra quelli che rimangono in servizio) non pochi problemi di ordine giuridico, sociale, psicologico e umano, di importanza non trascurabile, anche in rapporto al difficile momento che il Paese sta attraversando.

È quindi, indispensabile, che, con urgenza, venga approvato un provvedimento legislativo riparatore, capace di ridare serenità a molte famiglie ed evitando nel contempo che la ingiustizia subita dagli ufficiali colpiti agisca da catalizzatore di altro malcontento nelle Forze armate.

A tale scopo è stata predisposta la presente proposta di legge, che nel suo

complesso tende a garantire i diritti dei singoli pur raggiungendo lo scopo di ridurre il numero degli ufficiali di grado elevato delle Forze armate.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e prevede che avvenga la riduzione del numero dei quadri elevati non più mediante un provvedimento di autorità, bensì con l'esodo volontario degli ufficiali « a disposizione » ai quali viene attribuito il trattamento economico cui avrebbero avuto diritto qualora fossero rimasti in servizio sino al raggiungimento del limite di età. Si evita così l'ingiusto danno economico.

L'articolo 2 precisa il trattamento che compete ai predetti ufficiali nelle posizioni di servizio, di aspettativa e di quiescenza.

L'articolo 3, infine, detta norme per il passaggio all'impiego civile degli ufficiali posti anticipatamente in congedo.

Appare evidente l'importanza di questa norma, che attua il principio della mobilità all'interno dell'amministrazione dello Stato, ai fini della utilizzazione di notevoli energie ed esperienze e dell'impiego produttivo di personale altrimenti collocato anticipatamente in quiescenza.

È opportuno chiarire che la presente proposta di legge non disattende lo spirito della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e consente di conseguire l'obiettivo, sul quale pienamente concordiamo, della riduzione dei quadri negli alti gradi delle Forze armate secondo le esigenze poste dal processo di ristrutturazione, senza tuttavia danneggiare gli ufficiali colpiti dalla legge e garantendo nel rispetto delle leggi, i loro diritti.

Il meccanismo del provvedimento è tale da renderne lievissimo il costo dell'attuazione. È prevista infatti, senza calcolare l'ulteriore riduzione che può derivare dal reimpiego civile, una spesa di quaranta milioni annui.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero massimo stabilito dall'articolo 3 della presente legge e possono cessare dal servizio permanente a domanda, in qualsiasi momento, prima del 31 dicembre 1978.

In tal caso competono agli interessati, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

a) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio;

b) un incremento di tanti aumenti periodici biennali, ai fini del calcolo della pensione e della buonuscita, quanti sono i bienni o frazione di biennio superiore ad un anno che mancano all'ufficiale per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado raggiunto. Tale incremento non è cumulabile con i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336;

c) un aumento di 7 anni di servizio sia ai fini del calcolo della pensione sia ai fini della buonuscita;

d) le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ed agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Gli ufficiali di cui al presente articolo che non presentino domanda di cessazione dal servizio, vi permangono — finché consentito dai limiti numerici fissati dal precedente articolo 3 della presente leg-

ge - ad iniziare dal meno anziano per età e a parità di età dal meno anziano per servizio.

Le eventuali eccedenze che si dovessero verificare rispetto agli anzidetti limiti, successivamente al 31 dicembre 1978, saranno assorbiti collocando gli ufficiali esuberanti in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento dei limiti di età, sempre secondo il principio inverso all'età ed all'anzianità di servizio.

Gli anzidetti ufficiali in aspettativa potranno chiedere, in qualsiasi momento di essere posti in quiescenza, con il trattamento di cui al secondo comma del presente articolo ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aggiunto il seguente articolo 17-bis:

« Agli ufficiali di cui al precedente articolo competono:

a) in servizio, il trattamento economico previsto per i pari grado ed anzianità in servizio permanente effettivo;

b) in aspettativa per riduzione di quadri, gli assegni previsti per i pari grado ed anzianità in servizio con riduzione al 94,4 per cento dello stipendio e delle indennità di funzione, di impiego operativo, di aeronavigazione e di istituto. L'indennità integrativa speciale e la quota aggiunta di famiglia competono nella misura intera;

c) in quiescenza, il relativo trattamento calcolato sulla base dell'intera retribuzione pensionabile e con i benefici di cui al comma secondo del precedente articolo.

Per gli ufficiali che conseguono la promozione nella posizione di a disposizione in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, dopo il 31 dicembre 1978 si applicano le norme del presente articolo, con la variante che gli ufficiali in questione possono chie-

dere il beneficio di cui al precedente primo comma, entro 90 giorni dalla data in cui conseguono la promozione nella posizione di a disposizione ».

ART. 3.

Entro il 31 dicembre 1978 il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa e con gli altri Ministri interessati emana norme specifiche per attuare l'impiego degli ufficiali posti anticipatamente in congedo per effetto della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e che ne facciano richiesta, presso altre amministrazioni pubbliche nazionali e nelle organizzazioni internazionali nelle quali l'Italia è rappresentata.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni annui si farà fronte con i normali stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1978 e successivi.